

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 91/01/2012

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La società Aquarius S.r.l., rappresentata e difesa come in atti, chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento sopra menzionato con il quale la Direzione Provinciale II di Milano dell'Agenzia delle entrate rettifica la dichiarazione presentata per l'anno 2005 determinando maggiori ricavi presunti in applicazione dello specifico studio di settore ai fini delle imposte dirette e dell'Iva. Viene così accertato un imponibile Ires di € 96.736, in contrapposizione ad una perdita dichiarata di € 26.568, un imponibile Irap di € 216.164, contro un dichiarato di € 84.860, nonché maggiore Iva dovuta per € 12.333.

Parte ricorrente eccepisce preliminarmente la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, ritenendo che le risultanze degli studi di settore configurino presunzioni semplici, e pertanto da sole non sono sufficienti a contrastare quanto dichiarato dal contribuente. Per parte ricorrente, in sostanza, oltre alle risultanze degli studi di settore sarebbe stato necessario offrire alle valutazioni di questa Commissione ulteriori elementi a supporto della pretesa erariale. Corroborata questa eccezione con richiami a pronunciamenti in materia della Corte di Cassazione.

Nel merito la società ricorrente osserva di aver presentato all'Ufficio tutta la documentazione richiesta e di aver offerto adeguate giustificazioni per spiegare gli scostamenti rilevati tra quanto dichiarato e quanto scaturisce dall'applicazione degli studi di settore per l'attività di bar caffè. Nonostante la documentazione e le spiegazioni fornite, l'Ufficio non offre alcun commento, limitandosi a verbalizzare, in sede di contraddittorio, che non può discostarsi dagli indicatori economico fiscali individuati dallo specifico studio di settore.

Ancora nel merito, parte ricorrente osserva che svolge l'attività di "bar con ristorazione", ma soltanto all'ora di pranzo, e precisa ancora che è strutturata come se fosse un vero e proprio ristorante, ovvero con una cucina per l'approntamento dei pasti e con un servizio ai tavolini di pasti cucinati al momento. Ciò comporta costi notevolmente superiori rispetto a chi distribuisce prodotti preconfezionati, ovvero sulla base di un menù fisso di portate. Per queste peculiarità, sostiene la ricorrente, la propria gestione non è comparabile con quella statisticamente rilevata dallo studio di settore contraddistinto con il numero TG37U. Difatti questa attività richiede un maggior numero di addetti, un cuoco ed un'aiutocuoco, oltre ai baristi e ai camerieri per servire al tavolo; e ciò comporta un costo per manodopera nettamente superiore ad un normale bar-café con mescita al banco. Ma anche un maggior dispendio di materie prime, soggette a deperimento ed a scarto. Oneri che non ha chi distribuisce cibi preconfezionati.

Un altro fattore evidenziato da parte ricorrente è la chiusura di una importante autorimessa situata nella stessa via, nelle immediate vicinanze dell'esercizio, con conseguente calo della clientela. Nel mentre è stato aperto, nello stesso numero civico, altro bar più economico. Chiede pertanto che di tutte queste circostanze la Commissione ne tenga conto e quindi annulli l'accertamento impugnato.

In data 13 giugno 2011 si costituisce in giudizio l'Agenzia delle entrate per eccepire preliminarmente la fondatezza del proprio operato; osservando quindi che parte ricorrente è stata convocata proprio perché cosciente che gli studi di settore da soli non possono essere considerati sufficienti per sostenere una rettifica della dichiarazione dei redditi e che per questo ha valutato le argomentazioni espletate da parte ricorrente, concludendo, però, che le stesse fossero prive di pregio. Riconferma, pertanto, le risultanze degli studi di settore, ritenendo che nella specifica realtà verificata sussista la corrispondenza

tra attività esercitata e quella indicata nel modello unico 2006; ma anche che il cluster individuato dal software ministeriale descriva correttamente l'attività esercitata.

Per l'Ufficio, in conclusione, risulta applicabile lo studio di settore TG37U; studio che, applicando i parametri indicati da parte ricorrente, fa pervenire alle risultanze esposte nell'avviso di accertamento impugnato.

Nel resto l'Ufficio non condivide la valenza esimente delle motivazioni addotte e conclude per il rigetto del ricorso.

All'udienza di trattazione, tenutasi in forma pubblica su richiesta del difensore di parte ricorrente, quest'ultimo riassume le parti più significative della controversia offrendo ulteriori esplicitazioni in relazione alle peculiarità dell'attività accertata.

Questa Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento in quanto l'Ufficio avrebbe dovuto tenere in adeguata considerazione gli elementi di valutazione offerti da parte ricorrente, sia in sede di contraddittorio che in sede contenziosa.

Sebbene l'Ufficio dichiari nel proprio scritto difensivo di tenerne conto, e di avere ben presenti i limiti dimostrativi, e quindi applicativi, degli studi di settore, nei fatti ciò non appare provato.

Non risultando agli atti alcun elemento che possa consentire di apprezzare in quale considerazione sono state tenute le argomentazioni difensive, ritiene questa Commissione che la parte abbia dato sufficienti elementi per giustificare le ragioni dello scostamento delle proprie risultanze gestionale rispetto agli studi di settore. Nè l'Ufficio offre elementi sufficienti per disattendere quanto afferma parte ricorrente in relazione alle peculiarità della propria gestione. Un dato emerge con sufficiente chiarezza: malgrado vengano applicati gli studi di settore condotti per la categoria "bar-caffè", nella specifica realtà sussistono più elementi che rendono l'attività accertata anomala (e quindi non comparabile) rispetto al gran numero delle attività appartenenti a questo cluster.

Questa Commissione non può non prendere atto di questa peculiarità e del mancato approfondimento di questo aspetto da parte dell'Ufficio. E solo a questo titolo accoglie il ricorso in esame. Difatti è ormai consolidato principio che gli studi di settore costituiscano un elemento idoneo a far emergere gli scostamenti e quindi la criticità da approfondire, ma non possono essere un dato da applicare automaticamente senza una adeguata analisi della specifica realtà in accertamento.

In altre parole, le presunzioni scaturenti dallo studio di settore devono essere adattate, calmierate, o comunque corroborate da altri elementi che scaturiscono dalla specifica analisi dell'azienda verificata. Nè il contraddittorio, per come lamenta parte ricorrente, si può ridurre ad una mera ritualità a cui l'Ufficio è costretto per non incorrere in censure procedurali. Il confronto con il contribuente deve essere concreto e dalla sua verbalizzazione devono emergere gli elementi in fatto che ne hanno determinato l'esito negativo.

Una corretta verbalizzazione dei punti controversi rende più produttivo il procedimento davanti a questa Commissione. In carenza di tali elementi, la disputa diviene accademica ed astratta, disattendendo così l'insegnamento della stessa Corte di Cassazione che in più pronunce, in merito alla corretta applicazione del 1° co., lettera d) dell'art. 39 del d.p.r. 600/73, ha più volte richiesto che vengano evidenziati gli indizi e gli elementi che rendano giustificato lo scostamento del reddito presunto dallo studio di settore. Con particolare cura agli elementi offerti in valutazione dal contribuente per dimostrare le ragioni per le quali la sua attività si discosta dalle risultanze di quegli studi che, per loro

natura, non possono che essere astratti, perché scaturenti da rilevazioni statistiche massificate, per quanto segmentate in specifici clusters.

Per quanto sopra questa Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento; ritiene nel contempo che, per la specificità della controversia, vadano compensate le spese di giudizio.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.